



FERNHEIZKRAFTWERK TOBLACH - INNICHEN
THERMISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO
DOBBIACO - SAN CANDIDO

UP FB 3.3.045
Sub-Contratto di fornitura
per sottoutenze

Redatto da: Waltraud Jud
Esaminato da: Enes Hamidovic
Autorizzato da: Hanspeter Fuchs
Revisione: 2
Data prima edizione: 12.04.2023
Data revisione: 05.12.2023

Sub-Contratto di fornitura per sottoutenze

IL CLIENTE

Il/la sottoscritto/a nato/a il
a, cod. fisc. residente nel Comune
di, Provincia, Via n.
telefono email

Da compilare solo se il/la richiedente è persona giuridica:

in qualità di titolare/rappresentante legale di
..... P.IVA con sede legale nel Comune
di Provincia Via n.
codice destinatario email PEC
di seguito chiamato/a „cliente“;

richiede

la fornitura di energia termica e la fatturazione diretta dei consumi per il locale affittato nella seguente
immobile (di seguito denominato “oggetto”):

Indirizzo (Comune, Via)	
Nome dell'intestatario del Contratto di Fornitura principale	Contratto di fornitura principale n.
Potenza contratt. oggetto	Tipologia di utilizzo: ☐ residenziale ☐ terziario ☐ industriale
Specificazione contatore (piano, indicazione locale, inquilinio precedente o simili)	Sottocontatore n.
Data attivazione	

☐ Il/la sottoscritto/a chiede che la fattura venga inviata via email.

.....
Data

.....
Il/la richiedente

Allegati: Copia carta d'identità
 Allegato A Condizioni generali per la fornitura di energia termica per sottoutenze
 Allegato B Tariffario

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo e sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Ai sensi della normativa sopra richiamata La informiamo come i Suoi dati personali sono trattati dalla Cooperativa in **relazione alla gestione e lo svolgimento dei rapporti commerciali esistenti.**

(Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento)

I Suoi dati personali saranno raccolti presso di Lei e occasionalmente anche presso terzi e saranno trattati per le finalità **strettamente connesse alla gestione dei rapporti commerciali e lo svolgimento degli stessi e agli obblighi** previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. Di conseguenza, i dati saranno trattati per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge. Lo stesso vale eventualmente anche per il trattamento dei dati personali relativi ai Suoi collaboratori.

Si sottolinea che per il trattamento, che avviene unicamente per eseguire il contratto intercorrente e per tali finalità, non è richiesto un esplicito consenso da parte dell'Interessato.

(Natura dei dati trattati - categorie di dati)

Di norma, ai fini della gestione del rapporto contrattuale trattiamo solo dati personali (p.es. dati di contatto, estremi contrattuali come nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, coordinate bancarie, ecc.).

La Cooperativa in genere non tratta dati ricadenti nelle cosiddette "categorie particolari di dati personali".

(Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza)

I Suoi dati personali vengono trattati, per le finalità sopra indicate, manualmente o elettronicamente e, comunque, in conformità a tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. In conformità alle disposizioni di legge garantiamo che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla vita privata, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento è affidato ai nostri dipendenti, i quali vengono a conoscenza dei dati personali e sono stati allo scopo esplicitamente incaricati e adeguatamente istruiti.

(Periodo di conservazione)

I dati personali vengono in genere conservati per la durata del rapporto contrattuale. Il tempo di conservazione è comunque commisurato all'obbligo legale di conservazione e documentazione dettato dalle disposizioni tributarie, civilistiche e di vigilanza. Facciamo a riguardo presente che la prescrizione ordinaria ai sensi dell'art 2946 cc ammonta a dieci anni e che la cancellazione dei dati può avvenire soltanto decorsi i tempi di prescrizione.

(Trasferimento di dati a terzi)

Ai fini della gestione e dello svolgimento dei rapporti commerciali i Suoi dati saranno trasferiti, per consulenza fiscale alla Federazione Cooperative Raiffeisen Soc.coop., con sede a Bolzano, via Raiffeisen 2, a sua volta nominata Responsabile del trattamento. Ai fini dell'attivazione dell'allacciamento in fibra ottica i Suoi dati saranno trasferiti alla ditta Telco Telecomunicazioni srl con sede a Bolzano, Via Pier Fortunato Calvi 7 ed ai fini del rendiconto con i gestori, i Suoi dati saranno trasferiti al Comune nel quale è stato attivato il servizio (Comune di Dobbiaco con sede a 39034 Dobbiaco, Via Conte Künl n. 1 oppure Comune di San Candido con sede a 39038 San Candido, Piazza del Magistrato 2), tutti nominati Responsabili del trattamento.

I Suoi dati potrebbero essere anche trasferiti a partner selezionati per consentire il raggiungimento di determinati fini contrattuali e per garantire un costante sviluppo e miglioramento dei prodotti utilizzati (p.es. fornitori di servizi IT o fornitori di software). Anche questi saranno nominati "Responsabili del trattamento" e sono obbligati a trattare i Suoi dati con riservatezza, nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili e delle disposizioni di legge. I dati non vengono in regola trasferiti a Paesi terzi fuori dall'Unione Europea.

In qualsiasi momento è possibile richiedere un elenco dettagliato dei soggetti terzi ai quali possono essere trasferiti i Suoi dati personali. Tale richiesta va indirizzata al Titolare del trattamento.

(Diritti dell'Interessato)

La normativa sulla privacy riconosce al cliente alcuni diritti in merito al trattamento dei suoi dati personali.

- Diritto di accesso: su richiesta, Le dovranno essere comunicate la natura, l'origine e la logica, nonché le finalità del trattamento.
- Diritto alla rettifica: ove i dati non siano corretti, Lei ha il diritto di chiedere che siano rettificati o completati.
- Diritto alla cancellazione: Lei può fare richiesta di cancellazione dei Suoi dati personali e il Titolare del trattamento è tenuto a soddisfarla, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali.
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di trattamento illecito: In determinati casi può pretendere la limitazione temporanea del trattamento dei dati.
- Diritto alla portabilità dei dati: Su richiesta i Suoi dati Le devono essere messi a disposizione in maniera intellegibile ovvero trasferiti a terzi.
- Diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento.

Per esercitare i succitati diritti può rivolgersi direttamente alla Cooperativa. Eventuali richieste vanno indirizzate per iscritto al Titolare del trattamento, come descritto più dettagliatamente di seguito.

Facciamo presente che l'Interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Montecitorio 121, 00186 Roma, e-mail: garante@gpdp.it.

(Titolare del trattamento)

Titolare del trattamento è **Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Società Cooperativa**, con sede a **Dobbiaco, Via Stazione, 8, tel. 0474 973214, e-mail: info@fti.bz, Partita IVA 01549910212.**

Cordiali saluti

Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Società Cooperativa

FERNHEIZKRAFTWERK TOBLACH-INNICHEN GENOSSENSCHAFT
TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO
DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC.COOP.
Bahnhofstrasse 8 - Via Stazione 8
TOBLACH 39034 DOBBIACO
Tel.: 0474/973214 - Fax: 0474/976570
MwSt. Nr. - Part. Iva: 01549910212

Allegato A Condizioni generali per la fornitura di energia termica per sottoutenze

Art. 1 Definizioni

- a) **Allacciamento** è il sistema di tubazioni che si origina da una diramazione della Condotta stradale della Rete ed è finalizzato a consegnare l'energia termica ad uno o più Punti di fornitura;
- b) **Attivazione della fornitura** è l'inizio della fatturazione dei consumi al cliente a partire dall'utilizzo dell'oggetto affittato;
- c) **Autorità o ARERA** è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- d) **Codice del Consumo** è il D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.;
- e) **Condizioni economiche risp. Tariffario** includono la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato al Cliente per l'erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;
- f) **Condotta stradale** è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell'energia termica;
- g) **Contratto principale** è il contratto di fornitura di energia termica con il socio/proprietario dell'oggetto, concluso tra il socio/proprietario e il Fornitore sulla base del Preventivo del Fornitore;
- h) **Data di ricevimento** è:
 - a. per le richieste e le conferme scritte inviate tramite vettore, la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Fornitore;
 - b. per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - c. per le richieste e le conferme ricevute presso sportelli fisici del Fornitore, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- i) **Disattivazione della fornitura o Disattivazione** è la sospensione dell'erogazione del servizio al Punto di fornitura a seguito della richiesta del cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della Sottostazione di utenza; nel caso di un sub-contratto per sottoutenze, la disattivazione della fornitura è la cessazione della fatturazione al cliente su sua richiesta o su richiesta del proprietario dell'oggetto;
- j) **Documentazione contrattuale** è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del sub-contratto per sottoutenze e consta delle presenti condizioni e di: modulistica per la conclusione dell'offerta del Fornitore; modulistica recante le condizioni economiche; informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, qualora applicabili; informativa sul trattamento per i dati personali; ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del sub-contratto per sottoutenze;
- k) **Fattura** è costituita dai documenti di fatturazione emessi dal Fornitore nei confronti del Cliente;
- l) **Fattura di chiusura** è la Fattura emessa a seguito della risoluzione del sub-contratto per sottoutenze tra Fornitore e Cliente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal Cliente;
- m) **Fattura di periodo** è la Fattura, diversa dalla Fattura di chiusura, emessa regolarmente dal Fornitore nel corso del rapporto contrattuale o sub-contrattuale tra Fornitore e Cliente;

- n) **Fornitore** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del Servizio di teleriscaldamento, in questo caso **Teleriscaldamento Termo-Elettrico Dobbiaco-San Candido Soc. Coop.**, con sede legale in **39034 Dobbiaco, Via Stazione n. 8**
- o) **Gruppo di misura o Misuratore** è il componente della Sottostazione d'utenza che serve per la misura dell'energia termica fornita al Cliente; è composto dalle sonde di temperatura, da un misuratore di portata e da un calcolatore, eventualmente integrati in un unico corpo ed è comprensivo di un eventuale sistema di telecomunicazione o telegestione;
- p) **Impianto di Allacciamento** è l'insieme delle componenti di impianto tecnico tra la Rete e l'Impianto del socio/proprietario dell'oggetto;
- q) **Impianto del Cliente** è l'impianto tecnologico del socio e proprietario dell'oggetto affittato che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla Rete; ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;
- r) **Lettura** è la rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del Misuratore;
- s) **Lettura di cessazione** è la rilevazione del dato di consumo al momento della cessazione del sub-contratto per sottoutenze tra Fornitore e Cliente;
- t) **Parametri tecnici di fornitura** sono i parametri che caratterizzano il fluido termovettore al Punto di fornitura;
- u) **Parti** sono il Fornitore e il Cliente definiti congiuntamente;
- v) **Periodo di fornitura** è il periodo dell'anno in cui è garantita l'erogazione del servizio;
- w) **Periodo estivo** è il periodo che non rientra nella definizione di periodo invernale;
- x) **Periodo invernale** è il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 aprile e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno;
- y) **Potenza contrattuale** è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale esercizio della Rete, al prelievo nella Sottostazione d'utenza, come risultante nel Contratto principale con il socio/proprietario dell'oggetto;
- z) **Punto di fornitura** è la parte terminale dell'Allacciamento del socio/proprietario in cui il Fornitore consegna l'energia termica al Cliente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la Rete e l'Impianto del Cliente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la Rete e l'Impianto del Cliente, si identifica con il Misuratore di energia termica;
- aa) **Rete** è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- bb) **RQCT** è il testo integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr e s.m.i.;
- cc) **RQTT** è il testo integrato di regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr e s.m.i.;
- dd) **Scollegamento dalla rete o Scollegamento** è la sospensione dell'erogazione del servizio al Punto di fornitura che, in aggiunta alla Disattivazione, comprende la rimozione del Misuratore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto; questa può solo essere richiesta dal socio/proprietario dell'oggetto;

- ee) **Servizio di teleriscaldamento o Servizio di telecalore** è il servizio relativo all'attività di distribuzione, di misura e di vendita di energia termica a mezzo di Reti, o anche relativo a più di una di queste attività;
- ff) **Sottostazione d'utenza** è l'apparato terminale dell'Allacciamento del socio/proprietario, composto da scambiatore di calore, Misuratore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la Rete e l'Impianto del Cliente;
- gg) **Sub-Contratto per sottoutenze** è il contratto con l'inquilino del socio/proprietario per la fatturazione dei consumi dell'oggetto affittato, che vengono rilevati da un proprio sottocontatore installato nell'oggetto affittato (sottoutenza);
- hh) **Temperatura di fornitura** è il Parametro tecnico di fornitura che indica la temperatura minima garantita al Cliente per il servizio offerto [°C];
- ii) **Tipologia di fornitura** è la tipologia di fornitura definita sulla base della destinazione d'uso dell'energia termica; comprende il riscaldamento, la fornitura di acqua calda igienico sanitaria e gli usi di processo;
- jj) **Tipologia di utilizzo** è la tipologia di utilizzo dell'energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza; sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: i. residenziale; ii. terziario; iii. industriale;
- kk) **TUAR** è il Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso, approvato con la deliberazione dell'Autorità 463/2021/R/tlr e s.m.i.;
- ll) **Utente o Cliente** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto principale o sub-contratto per sottoutenze per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;
- mm) **Utente residenziale domestico** è:
 - a. l'utente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - i. l'utilizzo sia effettuato con un unico Punto di fornitura per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - ii. il titolare del Punto di fornitura sia una persona fisica;
 - b. un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto a., purché:
 - i. il titolare del Punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - ii. l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
- nn) **Utente residenziale non domestico** è un Utente con Tipologia di utilizzo "residenziale" diverso dall'Utente residenziale domestico.

Art. 2 Oggetto del sub-contratto per sottoutenze

1. Il sub-contratto per sottoutenze ha per oggetto la fornitura di energia termica al Cliente in base al Contratto principale con il socio/proprietario dell'oggetto.
2. Il Fornitore mette a disposizione la necessaria potenza termica per l'oggetto complessivo, fornendo le seguenti Tipologie di fornitura: **riscaldamento e acqua calda per uso igienico-sanitario**.
I seguenti Parametri tecnici di fornitura sono gli stessi per ogni Tipologia di fornitura e per l'oggetto complessivo: Il vettore energetico è l'acqua calda in tubazioni sotterranee a una

Temperatura di fornitura, dipendente da quella esterna, compresa tra un massimo di 95 °C ed un minimo di 70 °C. La fornitura è effettuata nel Periodo di fornitura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al prezzo indicato nel Tariffario allegato.

3. Il Cliente si impegna per l'intera durata del sub-contratto per sottoutenze a prelevare l'energia termica occorrente per il suo edificio esclusivamente dalla rete di teleriscaldamento del Fornitore. Resta escluso l'utilizzo occasionale di riscaldamenti accessori rigenerativi.
Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il calore messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al sub-contratto per sottoutenze. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il calore per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel sub-contratto per sottoutenze. È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il calore a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
4. Il Fornitore è autorizzato a prescrivere un prelievo minimo di energia termica per ogni KW di allacciato ed a fatturare il relativo controvalore al Cliente in caso di non raggiungimento.

Art. 3 Impianti e responsabilità

1. Per l'allacciamento alla Rete del Fornitore e, pertanto, per la consegna del calore termico al Cliente è necessario un Impianto di Allacciamento, di proprietà del Fornitore. Tale Impianto di Allacciamento comprende le linee di mandata e ritorno dal punto di erogazione alla Sottostazione d'utenza, nonché la Sottostazione d'utenza stessa.
2. Tutte le ulteriori disposizioni in merito riguardano il socio/proprietario dell'oggetto e sono regolate dal suo Contratto principale di fornitura.

Art. 4 Attivazione della fornitura

1. Poiché all'immobile affittato viene già fornita energia termica in base al Contratto principale di fornitura di calore con il socio/proprietario, la data di attivazione della fornitura indicata si riferisce solo all'inizio della fatturazione dei consumi al Cliente.
2. La data di Attivazione della fornitura viene in ogni caso evidenziata nella Fattura di periodo.

Art. 5 Misurazione del calore

1. Il Fornitore stabilisce il quantitativo di calore consumato attraverso un Misuratore tarato e installato dal Fornitore stesso nel Punto di fornitura concordato tra le Parti.
Per eseguire la Lettura, il Fornitore si procurerà a proprie spese dispositivi idonei, conformi alle norme sulla taratura, di cui curerà la manutenzione.
2. In caso di contestazioni sulla misurazione dei consumi, il Cliente può chiedere al Fornitore una verifica del Misuratore. Il Misuratore sarà considerato guasto o malfunzionante nel caso si riscontrino errori superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi in cui, a seguito della verifica, il Misuratore risulti correttamente funzionante, il Fornitore può addebitare al Cliente i costi dell'intervento di verifica, indicati nelle Condizioni economiche (tariffario).
3. Anche il Fornitore può effettuare verifiche del Misuratore. Eventuali manomissioni del Misuratore e il prelievo di calore eludendo i sistemi di misurazione saranno punibili e autorizzano il Fornitore a una stima dei consumi nonché alla sospensione della fornitura, ovvero alla risoluzione del sub-contratto per sottoutenze.
4. In caso di guasto o malfunzionamento del Misuratore, attestato dall'esito della verifica, o comunque in caso di indisponibilità dei dati di misura reali, il Fornitore ricostruirà i consumi del Cliente con riferimento ai consumi nel periodo che va dall'ultima misura validata e non contestata al momento della sostituzione totale o parziale del Misuratore. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del Misuratore guasto o malfunzionante. Nel caso in cui sia stato possibile ricostruire l'errore di misura attraverso la verifica, il Fornitore corregge i dati di misura proporzionalmente all'errore rilevato. Nei casi

diversi, il Fornitore tiene conto anche dei seguenti elementi: consumo storico degli ultimi tre (3) anni del Cliente, ove disponibile; eventuali evidenze documentali fornite dal Cliente.

Art. 6 Prezzi e adeguamenti

1. I prezzi in vigore della fornitura risulteranno dal Tariffario in vigore del Fornitore, come dall'allegato A del Preventivo. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA nella misura prevista dalla legge e di ogni altro onere e imposta, salvo se diversamente indicato nel Tariffario. La base per il calcolo del corrispettivo è costituita dalla Lettura del Misuratore.
2. Il prezzo viene calcolato dal Fornitore e verrà rideterminato a necessità dal Consiglio di Amministrazione del Fornitore nel senso della Cooperativa e tenuto conto di tutti i costi, di qualsiasi natura essi siano. La variazione dei prezzi sarà in ogni caso comunicata preventivamente per iscritto al Cliente.

Art. 7 Fatturazione e pagamenti

1. L'energia consumata sarà fatturata in base al consumo effettivo registrato dal Misuratore. La Fattura di periodo è emessa con frequenza bimestrale.
Per la fatturazione è possibile adottare anche un periodo diverso, specificando che con 31 dicembre di ogni anno verrà emessa una fattura in ogni caso.
2. La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 30 giorni decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura.
3. Il pagamento dovrà essere eseguito entro 20 giorni dalla data di emissione fattura attraverso le seguenti modalità di pagamento: addebito automatico SEPA oppure bonifico bancario.

Art. 8 Inadempimento del Cliente

1. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del sub-contratto per sottoutenze, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della Fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). Il Fornitore, trascorsi inutilmente 20 (venti) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, sospendere la fornitura. La riattivazione del servizio è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto al Fornitore.
2. In ogni caso restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, nonché tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di telecalore, salvo il maggior danno.
3. Il mancato pagamento di un importo dovuto da parte del Cliente nei termini stabiliti comporta dal giorno della scadenza fino a quello del pagamento effettivo l'obbligo per il Cliente non qualificabile consumatore ai sensi del Codice del consumo di corrispondere al Fornitore gli interessi moratori automatici calcolati sulla somma ancora dovuta in base al D.Lgs. n. 231 del 2002, mentre per il Cliente qualificabile come consumatore saranno invece addebitati i relativi interessi di mora calcolati nella misura del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) della Banca Centrale Europea (disponibile presso il sito www.euribor.it), maggiorato di 3,5 punti percentuali. È fatto in ogni caso salvo ogni maggior danno e ogni ulteriore diritto scaturente dal ritardo nel pagamento del Cliente.

Art. 9 Rateizzazione

1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro 10 (dieci) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della Fattura, qualora l'importo fatturato sia superiore a 3 (tre) volte l'importo medio fatturato nelle Fatture emesse nei 12 (dodici) mesi precedenti all'emissione della Fattura. La rateizzazione può essere richiesta per e-mail al seguente indirizzo del Fornitore: info@fti.bz. In tal caso saranno applicati al Cliente gli interessi di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, e calcolati dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Fattura.
2. Le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di Fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le rate, non cumulabili, hanno una frequenza pari alla periodicità di fatturazione, fatta salva la facoltà per il Fornitore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla Fattura. In caso di cessazione del sub-contratto per sottoutenze, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento immediato dell'importo relativo alle rate non ancora scadute.

Art. 10 Interruzione

1. Qualora il Fornitore, in caso di forza maggiore o di altre circostanze che non è ragionevolmente in grado di scongiurare, fosse parzialmente o totalmente impedito nella produzione, distribuzione o erogazione di calore, i suoi obblighi saranno sospesi fino a quando tali impedimenti o guasti saranno rimossi.
Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti riconducibili a interruzioni o erogazioni discontinue del calore dovute a casi di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, né potranno costituire motivo di risoluzione del sub-contratto per sottoutenze.
2. Il Fornitore è autorizzato a sospendere temporaneamente l'erogazione di calore per l'esecuzione di lavori necessari al funzionamento del servizio ovvero per altri casi di interruzione programmata. In tal caso, il Fornitore darà un preavviso dell'interruzione al Cliente di almeno 48 ore nel Periodo invernale e di almeno 24 ore nel Periodo estivo.
Il Fornitore è in ogni caso tenuto a porre rimedio il più rapidamente possibile a qualunque guasto o interruzione dell'erogazione.

Art. 11 Durata del sub-contratto per sottoutenze e diritto di recesso

1. Il sub-contratto per sottoutenze viene stipulato per la durata di locazione dell'oggetto da parte del cliente.
2. In caso di disdetta del contratto di locazione, il cliente è tenuto a informare il fornitore di calore con almeno 5 giorni di anticipo, in modo da consentire la lettura del contatore e la stesura della fattura finale.
3. Il diritto di recedere dal Contratto principale di fornitura di calore per l'intero oggetto spetta esclusivamente al socio/proprietario ed è disciplinato nel suo contratto principale di fornitura di calore.

Art. 12 Sospensione della fornitura

1. Il Fornitore è autorizzato a sospendere immediatamente, anche in via definitiva, l'erogazione di calore, qualora il Cliente non rispetti le condizioni della fornitura nonostante i solleciti, in particolare in caso di
 - mancato pagamento delle Fatture scadute,
 - prelievo, derivazione o utilizzo di calore in modo non conforme ai termini del sub-contratto per sottoutenze,

- modifica, danneggiamento o rimozione degli impianti del Fornitore in assenza di preventivo assenso scritto, tra cui sono ricompresi anche tutti i danni o la rimozione di parti delle apparecchiature,
 - compromissione del regolare funzionamento del Misuratore,
 - mancata esecuzione di una modifica dell'impianto richiesta dal Fornitore per ovviare a una situazione non conforme ai termini del Contratto principale
 - rifiuto a concedere al personale incaricato dal Fornitore l'accesso alla Sottostazione d'utenza.
2. Il Fornitore è autorizzato a riprendere l'erogazione di calore, sospesa per uno dei suddetti motivi, previa eliminazione della causa alla base della sospensione, al risarcimento dei costi sostenuti oltre che al pagamento di tutti gli eventuali arretrati da parte del Cliente.
 3. Il sub-contratto per sottoutenze si ritiene infine risolto di diritto anche in caso di forza maggiore che comporta l'impossibilità totale e definitiva dell'attività di fornitura del Fornitore o del prelievo da parte del Cliente.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il sub-contratto per sottoutenze potrà essere risolto dal Fornitore, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, previa comunicazione scritta al Cliente, nei seguenti casi:
 - a) vi sia prelievo fraudolento, manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore da parte del Cliente;
 - b) il Cliente non ottemperi all'obbligo di pagamento di due o più Fatture di periodo anche non consecutive;

Art. 14 Modifica e integrazione del sub-contratto per sottoutenze

1. Il Fornitore informa il Cliente di eventuali modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali tempestivamente, e comunque almeno sessanta (60) giorni solari prima dalla loro applicazione, tramite comunicazione scritta.
2. Sono recepite di diritto nel sub-contratto per sottoutenze le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni di fornitura.
3. Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Art. 15 Standard di qualità

1. Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale e tecnica come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (RQCT e TIMT per i Clienti che NON sono soci della Cooperativa e RQTT) e a corrispondere gli indennizzi automatici eventualmente previsti, così come riportato nella informativa disponibile sul sito del Fornitore al seguente indirizzo: www.fti.bz.
2. L'applicazione delle disposizioni per gli standard di qualità dal RQCT e dal TIMT ai Clienti che sono soci della Cooperativa è facoltativa per il Fornitore.

Art. 16 Servizio Conciliazione dell'Autorità

1. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto la possibilità per gli utenti finali di attivare la procedura di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità, qualora si verifichi una problematica con l'operatore che non sia stata risolta mediante reclamo. È importante sottolineare che il tentativo di conciliazione non è obbligatorio per poter accedere alla giustizia ordinaria.

2. L'istituzione del Servizio Conciliazione è stata promossa dall'Autorità con l'obiettivo di mettere a disposizione degli utenti finali del servizio del teleriscaldamento (o telecalore), una procedura semplice e veloce per risolvere eventuali controversie con gli operatori. Questo avviene attraverso l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati, il quale aiuta le parti coinvolte a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti.
3. Per attivare la procedura del Servizio Conciliazione, l'utente finale deve registrarsi sulla piattaforma online dedicata (<https://conciliazione.arera.it>), compilare la maschera con tutte le informazioni richieste e allegare i documenti necessari. È fondamentale assicurarsi di fornire tutti i documenti richiesti, in quanto, se mancanti, la Segreteria del Servizio Conciliazione comunicherà all'utente finale di integrare la domanda entro sette giorni. Nel caso in cui l'utente non provveda a tale integrazione entro il termine indicato, non sarà possibile attivare la procedura di conciliazione, e la domanda incompleta e non integrata verrà archiviata.
4. Nel caso in cui l'utente non possa utilizzare la modalità telematica, anche tramite l'ausilio di un'Associazione o di altro delegato, resta comunque la possibilità di presentare la domanda in modalità offline, utilizzando fax o posta. È comunque importante precisare che la gestione della procedura avverrà principalmente online, indipendentemente dalla modalità di presentazione iniziale.
5. Per maggiori informazioni e approfondimenti riguardo al Servizio Conciliazione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito interno dell'ARERA all'indirizzo: <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>

Art. 17 Protezione dei dati

1. Il Cliente dichiara di aver ricevuto dal Fornitore l'informativa sul trattamento dei dati personali al momento della raccolta di tali dati e di essere stato quindi edotto, in particolare, sui suoi diritti, sul nome e sui dati del titolare, nonché sugli scopi e sulla base giuridica del trattamento. L'invio di una richiesta, nonché l'accettazione del sub-contratto per sottoutenze da parte del Cliente, presuppongono pertanto la sua piena conoscenza dell'informativa sulla privacy e il suo espresso consenso al trattamento dei propri dati personali.

Art. 18 Disposizioni generali

1. Le presenti condizioni, incluse le premesse, il Preventivo già consegnato al Cliente comprensivo degli allegati, nonché in ogni caso le Condizioni economiche (Tariffario) costituiscono parte integrante e sostanziale del sub-contratto per sottoutenze. La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
2. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel sub-contratto per sottoutenze si rimanda alle vigenti disposizioni di legge, ai provvedimenti emanati dalle autorità competenti e alle norme giuridiche nonché al Contratto principale di fornitura con il socio/proprietario dell'oggetto.
3. Il Cliente autorizza il Fornitore a incaricare terzi dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali.
4. Per l'esecuzione del sub-contratto per sottoutenze e le sue conseguenze giuridiche, le Parti eleggono il seguente domicilio (art. 47 c.c. e art. 30 c.p.c.): il Fornitore di calore elegge il proprio domicilio nella propria sede legale, il Cliente all'indirizzo indicato nel presente documento ovvero a quello comunicato a mezzo lettera raccomandata. Per qualunque controversia derivante dalla fornitura di calore, è competente il foro nella cui circoscrizione ha sede il Fornitore, fatti salvi i diritti di tutela dei consumatori previsti dal Codice del Consumo.
5. Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel presente sub-contratto per sottoutenze sono pubblicate sul sito www.arera.it.
6. Il sub-contratto per sottoutenze costituisce l'intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto dagli artt. 6 e 14, nessuna

modifica o aggiunta al sub-contratto per sottoutenze sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

7. Il Cliente acconsente fin d'ora all'eventuale cessione del sub-contratto per sottoutenze da parte del Fornitore ad altra impresa abilitata alla fornitura di energia termica.
8. Tutte le spese di competenza del Cliente e derivanti da questa fornitura di calore, incluse eventuali spese giuridiche per l'incasso di arretrati da parte dell'utente nonché tutte le tasse e i contributi attuali e futuri, sono a carico del Cliente.
9. Il presente sub-contratto per sottoutenze è sottoposto all'obbligo di registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR n. 131/1986.

Per l'accettazione completa delle condizioni generali per la fornitura di energia termica per sottoutenze.

..... <i>Data</i>	 <i>Il/la richiedente (cliente)</i>
----------------------	---

Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso espressamente atto delle seguenti clausole delle Condizioni Generali per la fornitura di calore e di accettarle integralmente:

Art. 2 Oggetto del sub-contratto per sottoutenze; Art. 3 Impianti e responsabilità; Art. 5 Misurazione del calore; Art. 6 Prezzi e adeguamenti; Art. 8 Inadempimento del Cliente; Art. 10 Interruzione; Art. 11 Durata del sub-contratto per sottoutenze e diritto di recesso; Art. 12 Sospensione della fornitura; Art. 13 Clausola risolutiva espressa; Art. 14 Modifica e integrazione del sub-contratto per sottoutenze; Art. 18 Disposizioni generali.

..... <i>Data</i>	 <i>Il/la richiedente (cliente)</i>
----------------------	---

Allegato B

 FERNHEIZKRAFTWERK TOBLACH - INNICHEN TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO - SAN CANDIDO	UP FB 3.3.028 Tariffario	Redatto da: Waltraud Jud Esaminato da: Enes Hamidovic Approvato da: Hanspeter Fuchs Revisione: 5 Data prima edizione: 11.12.2018 Data Revisione: 12.04.2023
--	---	--

Tariffario **a decorrere dal 1° maggio 2023**

Secondo lo statuto della Cooperativa, il prezzo per la fornitura dell'energia termica viene deliberato dal Consiglio di amministrazione e aggiornato in base alle esigenze economiche. I prezzi indicati vengono applicati per le forniture di energia termica per riscaldamento e acqua calda igienico sanitaria per tutte le tipologie di utilizzo (residenziale, terziario, industriale) nei Comuni di Dobbiaco e San Candido.

Tipologia prezzo: tariffa monomia

Viene fatturato il **consumo effettivo** rilevato dal contatore installato, considerando le seguenti due categorie:

- prezzo per soci della Cooperativa: **0,092 Euro/kWh + IVA**
- prezzo per utenti che non sono soci della Cooperativa **0,107 Euro/kWh + IVA**

L'agevolazione fiscale attualmente valida per **Carbon Tax nell'importo di 0,02194 Euro/kWh** viene defalcata direttamente in fattura dall'importo totale.

Per ogni contatore è dovuto un **canone di base annuale**:

- Canone di base per contatore principale **90,00 Euro più IVA**
- Canone di base per sottocontatore **90,00 Euro più IVA**

Il canone di base viene addebitato nelle bollette bimestrali in misura proporzionale.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato nella seduta del 6 giugno 2018 l'introduzione di un **consumo annuale minimo** che dovrà essere raggiunto a partire dal 1° gennaio 2019. Viene calcolato come segue: potenza dell'allacciamento in kW moltiplicata per le ore a pieno carico (kWh) secondo i seguenti scaglioni:

- potenza allacciamento fino a 50 KW 400 ore a pieno carico (kWh)
- potenza allacciamento 51 - 100 KW 500 ore a pieno carico (kWh)
- potenza allacciamento 101 – 150 KW 600 ore a pieno carico (kWh)
- potenza allacciamento oltre 150 KW 750 ore a pieno carico (kWh)

Il consumo annuale minimo calcolato dev'essere raggiunto, altrimenti verrà addebitata la differenza nell'ultima bolletta dell'anno.

Ai sensi del **TIMT** (allegato A, Delibera ARERA 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr e s.m.i.) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, l'utente può **richiedere la verifica del misuratore** (contatore). In caso di esito **NEGATIVO** (a seguito della verifica, il contatore risulta correttamente funzionante) i costi dell'intervento che verranno addebitati all'utente sono pari ad **Euro 150,00 + IVA**